

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(RUFFINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

e col **Ministro delle Finanze**

(PANDOLFI)

NELLA SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1976

Soppressione delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero già trasformate in servizi automobilistici a norma dell'articolo 1, lettera c), della legge 2 agosto 1952, n. 1221

ONOREVOLI SENATORI. — Le linee ferroviarie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero (Soledensi), concesse alla Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane con regi decreti 3 ottobre 1904 e 14 novembre 1929, sono da tempo disattivate. Le relazioni di traffico già servite dalle dette ferrovie, e successivamente da autoservizi sostitutivi istituiti dalla Società concessionaria ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221, vengono al presente servite — essendo cessato l'esercizio della Società veneta — da servizi automobilistici della SIAMIC, la quale ha in sostanza assorbito nelle concessioni già in precedenza eser-

citare ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, le finalità ed i programmi di esercizio già assolti da quelle linee.

In merito all'attuale assetto dei trasporti sulle relazioni di traffico in questione la regione Veneto ha fatto presente che esso è adeguato alle esigenze delle popolazioni servite, come risulta da indagini appositamente svolte presso i comuni interessati. Nulla osta pertanto alla formale soppressione delle linee di cui trattasi.

L'articolo 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per il risanamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione a impianti fissi, dopo aver ipo-

tizzato tre casi (linee da risanare mediante l'adeguamento della sovvenzione d'esercizio; linee da risanare mediante il potenziamento degli impianti e dei materiali; linee da sostituire con servizi stradali paralleli) stabilisce che l'eventuale soppressione di una linea dev'essere disposta con apposita legge.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge per la soppressione dei servizi di cui trattasi, soppressione che è l'indispensabile presupposto giuridico di qualsiasi determinazione in ordine agli immobili ferroviari cui potranno darsi altre destinazioni socialmente utili.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero, già trasformate in servizi automobilistici a norma dell'articolo 1, lettera c), della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono soppresse.